

Le rispettive disposizioni legislative e canoniche, una prima vogliono in vista di questo stabilire i patti e le condizioni che regolano dottranno la loro futura unione, dichiarando anzitutto di aver il regime dotale, giacché come è proprio del Codice Civile.

Ciò posto il Nullodato Geremia Pellegrino volendo concorrere al buon dote e postegno del suddetto futuro matrimonio, costituisce in dote alla predetta di lui figlia Maria, accettante e per essa accettante il cenno di lei futuro sposo:

1. tanti oggetti di biancheria stimati da un perito per atto d'accordo del valore di lire duecento, che lo stesso futuro sposo dichiara d'aver già ricevuto e averla piena e valida quietanza;
2. una casa terrana, sita in Ribera, vico S. Pietro confinante con casa di Triggi Carmelo, con casa di Geremia Paola e condotta via del valore, agli effetti della tassa di registro, di lire cinquantay notata nel catasto fabbricati di Ribera all'art. 2034 sotto nome di Geremia Pellegrino di Maria usufr. e la moglie Mich. Guicciardi di Antonio propri et. seguita al civico 15, coll' univ. di lire 1050.
3. uno spezzonello di terra, sita nel territorio di Ribera, contrada Aquida, dell'estensione

147  
L 250  
50

di circa meventidue e centore novanta, paria stunolo uno e mondolo uno dell'abolita misura, corda di canne ventidue e palmi due, confinante con terre di Marro Capone, di Geremia Paola e con ristolo, notato nel catasto terreni di Ribera all'art. 521 sotto nome di Cumulus e di Giuliano, Sec. 4. N. 824, per unione in metà coll' univ. di lire sei e centesimi ventisette.

Del valore, agli effetti della tassa di registro di lire cinquantay. Dei predetti immobili, che sono soggetti alla fondaria e lo spessoro di terra anche all'annuo canone enfiteutico dovuto al Sig. Duca di Bisogna, la futura sposa avrà la proprietà e il possesso dal giorno della celebrazione del matrimonio in poi e da tale giorno essa si obbliga e per essa non assume obbligo il futuro sposo di pagare i predetti che in avanti. Questi promette e si obbliga pure di bene amministrare la superiore dote e di farne la restituzione, quando ne sarà il caso, nei modi di legge, però non avendo egli beni capaci d'ipoteca, la futura sposa rinuncia all'ipoteca legale che lo spettorebbe in garanzia della sua dote e perciò le parti di ipon-